

ALLEGATO TECNICO

**GECA 09/2023 - SERVIZIO DI LAVORO AEREO PER LA PREVENZIONE ED
ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTO DI MATERIALI E PERSONE NEL TERRITORIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA. CIG 99025556E5**

SOMMARIO

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 - GLOSSARIO ED ABBREVIAZIONI FREQUENTEMENTE UTILIZZATE NEL TESTO	3
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 4 – REFERENTI DEL SERVIZIO	6
ART. 5 – CARATTERISTICHE BASI OPERATIVE.....	7
ART. 6 – CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME DEGLI ELICOTTERI RICHIESTI	10
ART. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE DI VOLO (PILOTI E TECNICI DI MANUTENZIONE)	12
ART. 8 – ASSISTENZA DI LINEA E MANUTENZIONE ELICOTTERI.....	13
ART. 9 – DISPONIBILITÀ PUNTI DI RIFORNIMENTO.....	14
ART. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE AL DECOLLO – DICHIARAZIONE E REGISTRAZIONE DELLO STATO DI OPERATIVITA’	18
ART. 12 – MANCATO DECOLLO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	19
ART. 13 – MANCATO DECOLLO PER CAUSE NON DI FORZA MAGGIORE.....	20
ART. 14 – RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE.....	20
ART. 15 – ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONTRAENTE	21
ART. 16 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO	22
ART. 17 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONTRAENTE	23
ART. 18 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	24
ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	26
ART. 20 - NORME DI RINVIO.....	27

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento

Si elenca di seguito, se pur in termini non esaustivi, la Normativa Tecnica Operativa di riferimento:

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio", art. 1.2;
- ENAC Regolamento COAN - Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012, Edizione n. 1 del 17 novembre 2017;
- ENAC Regolamento Regole dell'Aria Italia - Edizione n. 4 del 13 maggio 2021 - da regolamento europeo recepito con regolamento RAI IT VFR diurno Regole dell'aria Italia ;
- Codice della Navigazione: Art. 744 - Aeromobili di Stato e aeromobili privati, Art. 746 - Aeromobili equiparabili a quelli di Stato, Art. 749 - Ammissione degli aeromobili alla navigazione, Art. 750 - Iscrizione ed identificazione degli aeromobili, Art. 752 - Marca di nazionalità, Art. 753 - Marca di immatricolazione, Art. 755 - Certificato di immatricolazione, Art. 764 - Certificato di navigabilità, Art. 766 - Rilascio del certificato di navigabilità, Art. 768 - Visite ed ispezioni, Art. 771 - Documenti di bordo;
- Circolare ENAC NAV-11 D 20/12/2013 - Licenza di Esercizio Stazione Radio;
- Circolare ENAC EAL 17A DEL 21/12/2011 - Attuazione del regolamento CE n. 785/2020 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio;
- ENAV AIP ENR 1-1.4. C (Voli per lo spegnimento degli incendi boschivi);
- ENAC Regolamento Trasporto aereo delle merci pericolose, edizione n. 2 del 2 luglio 2019;
- Regolamento (UE) n. 1178/2011 - FCL (Flight Crew Licensing) licenza personale di volo;
- Regolamento Tecnico ENAC: revisione 08/05/2019, per le parti ancora in vigore;
- Easy Access Rules for Air Operations (Regulation (UE) No 965/2012);
- Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (UE) No 1321/2014);
- Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011);
- Easy Access Rules for Standardized European Rules of the Air (SERA).

ART. 2 - GLOSSARIO ED ABBREVIAZIONI FREQUENTEMENTE UTILIZZATE NEL TESTO

Glossario:

Ambiente ostile: è classificato come "ostile" un ambiente nel quale si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- non può essere assicurato un atterraggio forzato sicuro a causa dell'inadeguatezza della superficie sorvolata e dell'ambiente circostante;
- gli occupanti dell'elicottero non possono essere adeguatamente protetti dagli elementi;
- la capacità SAR (*Search And Rescue*, ovvero ricerca e salvataggio), non è garantita con adeguato anticipo;
- esiste un rischio inaccettabile di esporre a rischio persone o proprietà al suolo;

Area Congestionata: è classificata come congestionata ogni area destinata a zona abitativa quali paesi o città, commerciale o ricreativa dove, nel caso di una avaria al motore, non sia possibile effettuare un atterraggio di emergenza in sicurezza;

Aviosuperficie: area, come definita dall'Art. 701 del codice della navigazione, idonea alla partenza ed all'approdo di aeromobili. In seguito verranno usate indistintamente le dizioni di "aviosuperficie" ed "elisuperficie" in conformità a quanto descritto dal D.M. 1 febbraio 2006.

Elisuperficie: aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

Autorità Aeronautica: ente a cui compete, per disposizioni di legge o regolamenti, la certificazione e la sorveglianza degli Operatori Aerei; In Italia Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in sigla "ENAC".

Durata missione di volo: sommatoria dei tempi di volo necessari al completo svolgimento di una missione;

Elicottero: aerogiro che trae la propria sustentazione e propulsione principalmente dalla forza prodotta da uno o più rotori azionati da motore ed aventi asse praticamente verticale e che può trarre sustentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;

Fuori servizio: condizione di non operatività di un elicottero conseguente a cause intrinseche al mezzo stesso (guasti, avarie, malfunzionamenti, ecc.) o a particolari condizioni operative della base, del personale e/o meteorologiche;

Manutenzione: qualsiasi lavoro o ispezione, programmato e/o straordinario diverso dalla ispezione pre-volo effettuato durante l'esercizio di un elicottero;

Periodo di riposo: è il periodo di tempo nel quale il personale di condotta è libero da qualsiasi impegno; tale periodo di tempo consente di recuperare le capacità psicofisiche;

Tempo di Servizio: qualsiasi periodo di tempo che comincia con la presentazione in base (aeroporto, eliporto, aviosuperficie, elisuperficie, sede operativa del *Contraente*) del personale di condotta come da richiesta dell'operatore e termina con la chiusura della base stessa o con l'orario stabilito dall'operatore. Detto periodo è comprensivo dell'apertura/chiusura della base e delle operazioni pre-post volo;

Tempo di Volo: per i piloti è tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell'elicottero iniziano a ruotare allo scopo di decollare, fino al momento in cui l'elicottero si arresta al posto di parcheggio assegnato e le pale del rotore sono ferme; ai fini del computo economico è il tempo che intercorre tra l'inizio della rotazione del rotore o dei rotori, fino al momento del loro arresto.

Valutazione del rischio: valutazione per stabilire che il rischio raggiunto o percepito è inferiore o uguale ad un livello accettabile;

Effemeridi: orario coincidente con il sorgere e il tramonto del sole relativo all'aeroporto più vicino alla Base dell'IA (o alla BAIB o ESL in caso di schieramento temporaneo), pubblicate annualmente dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e sull' AIP (Aeronautical Information Publication), sez. Gen. 2.7 edito da ENAV.

Abbreviazioni frequentemente utilizzate nel testo

VFR: Visual Flight Rules (regole del volo a vista)
VMC: Visual Meteorological Conditions (condizioni meteorologiche di volo a vista)
CAT: (Commercial Air Transport) Trasporto Commerciale di Passeggeri e/o cargo
LMA: Certificato di idoneità tecnica/Licenza di Manutentore Aeronautico
CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ: documento comprovante lo status manutentivo e di configurazione dell'aeromobile in accordo alla EASA Parte M, di seguito indicato anche come CN
COAN: Certificato di Operatore Aereo Antincendio
C.O.A.: Certificato di operatore aereo
C.O.L.A.: Certificato di Operatore di Lavoro Aereo
ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile
GPS: Global Positioning System
L.A.: Lavoro aereo
T.A.: Trasporto aereo
JAR: Joint Aviation Requirements
I.S.A.: International Standard Atmosphere - Atmosfera standard internazionale
P.I.C.: pilota in comando
PROCIV: Protezione Civile
Q.T.B.: Quaderno tecnico di Bordo
S.A.: Stazione Appaltante, Ente che indice la gara per l'appalto in oggetto
Amministrazione Regionale: Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile
RTI: Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (sinonimo di ATI)
CONSORZIO: raggruppamento di operatori economici (D.Lgs. n. 50/2016, Art. 45)
AIB: Anti Incendio Boschivo
SOR: Sala Operativa Regionale di Protezione Civile
COR AIB: Centro Operativo Anti Incendio Boschivo di Curno dei VV.F.;
SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente;
DOS: Direttore delle Operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (v. anche responsabile delle operazioni)
RUP: Responsabile Unico del Procedimento
DEC: Direttore Esecuzione Contratto

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente Servizio è il lavoro aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale della Lombardia.

L'ambito operativo delle attività richieste dal presente “*Allegato Tecnico*” comprende l'intero territorio regionale e potrà estendersi, su esplicita e motivata richiesta scritta della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile - Unità Organizzativa Protezione Civile – Struttura Gestione delle Emergenze, anche in Regioni o Stati confinanti per interventi di Protezione Civile e Antincendio Boschivo; sarà cura dell'Aggiudicatario, entro 48 ore dalla richiesta ufficiale di Regione Lombardia, fornire a quest'ultima una proposta motivata di tempistica di operatività presso il target indicato che preveda anche l'individuazione di eventuali punti di rifornimento carburante e una descrizione dell'organizzazione logistica di proprio personale tale da garantire la maggior efficacia dell'intervento.

Il servizio comprende la messa a disposizione e mantenimento in efficienza degli elicotteri offerti, dotati di tutti gli equipaggiamenti, attrezzature tecniche e del relativo supporto logistico, mediante l'impiego di personale con idonea competenza ed esperienza (piloti e

tecnici di manutenzione), assicurando l'approvvigionamento ed il rifornimento di combustibile agli elicotteri dislocati presso le basi operative di cui al successivo articolo 5.

Presso tali basi potranno essere presenti squadre di volontariato di Antincendio Boschivo (in sigla ALB) da elitrasportare, unitamente alle varie attrezzature messe a disposizione dagli Enti Locali Forestali (Province, Città Metropolitana, Comunità Montane, Parchi regionali) preposti alle attività di antincendio boschivo vigente.

Gli elicotteri di cui al presente *“Allegato Tecnico”* potranno essere utilizzati nelle attività di seguito specificate:

- a) trasporto di personale operativo o direzionale connesso alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche con propria attrezzatura;
- b) interventi di estinzione con sgancio di acqua eventualmente miscelata a prodotti ritardanti o estinguenti;
- c) trasporto squadre specializzate in elicooperazione;
- d) ricognizioni del territorio regionale per la verifica di segnalazioni di incendi boschivi, compresa l'individuazione e perimetrazione di aree percorse da fuoco in zone impervie su specifica richiesta di Regione Lombardia;
- e) interventi per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e/o di strumentazione tecnica finalizzata alla lotta agli incendi boschivi;
- f) trasporto attrezzature, apparecchiature o carichi diversi esterni;
- g) trasporto di materiali e di persone durante le attività ALB di esercitazione, di addestramento e formazione di personale, compreso quello volontario;
- h) interventi di ricognizione, trasporto di personale tecnico, operativo o direzionale o di attrezzature o carichi ricollegabili a calamità naturali o in occasione di emergenze;
- i) interventi di ricognizione, trasporto personale tecnico, operativo o direzionale e/o attrezzature ricollegabili a situazioni di rischio di protezione civile, quali ad esempio idrogeologico, geologico, sismico, valanghe, idraulico e relativi sopralluoghi tecnici urgenti;
- j) trasporto di personale per ricerca di persone scomparse, previa specifica richiesta dell'Autorità competente, nel caso in cui altri mezzi di soccorso ordinari non possano intervenire o non siano disponibili.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte nel rispetto delle norme attualmente in vigore.

Regione Lombardia potrà convocare incontri con personale degli equipaggi al fine di programmare le attività di cui sopra convocando l'aggiudicatario con almeno 7 giorni consecutivi di anticipo.

Per gli elicotteri di cui al presente Capitolato sono escluse le seguenti attività:

- interventi di tipo sanitario (SAR e HEMS) e operazioni a queste connesse (trasporto persone, strumentazione tecnica, attrezzature ecc...);
- operazioni di imbarco e sbarco di personale in hovering;
- interventi di recupero salme;
- interventi di recupero e trasporto animali;
- spegnimento di incendi con lancio diretto di acqua e/o miscele estinguenti e ritardanti su insediamenti civili e industriali, infrastrutture viarie e ferroviarie, veicoli, natanti e imbarcazioni.

ART. 4 – REFERENTI DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria fornirà, all'atto della firma del contratto, i nominativi ed i recapiti (indirizzo della propria sede, telefono, cellulare, indirizzo PEC e e-mail) del Responsabile della Prestazione e del Responsabile Operativo del Servizio, utili al rapido contatto in caso di necessità da parte dell'Amministrazione regionale.

- Responsabile della Prestazione: soggetto al quale l'Amministrazione regionale, per il tramite del RUP e/o DEC, invierà ogni comunicazione o notizia formale inerente il servizio, nonché tutte le riserve e le contestazioni relative ad eventuali controversie che dovessero sorgere durante la durata del contratto. Munito di procura speciale, potrà trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. Sarà sua cura attivare e gestire gli eventuali collegamenti interni all'Impresa aggiudicataria, ritenuti necessari ed utili per la risoluzione delle problematiche occorse. Analogamente ogni sua azione, dichiarazione e affermazione farà fede per l'Amministrazione Regionale come espressione ufficiale dell'Impresa aggiudicataria.
- Responsabile Operativo del Servizio: figura di interfaccia e raccordo con l'Amministrazione regionale, per il tramite del RUP e/o DEC, per la gestione ordinaria del contratto. Tale soggetto, che dovrà garantire idonea reperibilità, sarà responsabile del buon andamento del servizio, della sua efficienza e curerà tutti gli aspetti di gestione, in stretto raccordo funzionale con il RUP e/o DEC.

ART. 5 – CARATTERISTICHE BASI OPERATIVE

1. Al fine di razionalizzare e rendere efficiente il servizio, viene richiesta la disponibilità delle seguenti basi operative, una principale permanente e tre supplementari, così posizionate:

a) **Numero 1 (una) base permanente:** posizionata in una località geograficamente centrale rispetto al baricentro del territorio regionale che permetta di raggiungere in un tempo massimo di 50 minuti di volo a velocità di crociera i punti estremi NORD/SUD/EST/OVEST del territorio regionale.

La base prescelta dovrà rispettare le sottoelencate caratteristiche minime e dovrà essere:

- conforme ad "elisuperficie" gestita e autorizzata secondo quanto previsto dal Decreto Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n° 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" nonché dalla circolare ENAC – APT – 36 del 30/10/2013 "Avio – idro – elisuperfici: gestione e autorizzazione";
- posta al di fuori dei circuiti aeroportuali, poiché i vincoli di tipo operativo e logistico esistenti nell'ambito di un aeroporto possono incidere sui tempi di decollo;
- dotata di idoneo ricovero per il rimessaggio al coperto dell'elicottero e per la manutenzione di linea degli elicotteri;
- attrezzata con idonee infrastrutture atte ad assicurare lo stazionamento del personale addetto e il regolare svolgimento del servizio (strutture di supporto operativo e logistico per il personale di condotta e di assistenza manutentiva di linea degli elicotteri);
- munita di impianti telefonico fisso, ovvero di telefono cellulare, postazione PEC con numero di riferimento dedicato, attivo e presidiato dal personale dell'Impresa aggiudicataria nella fascia oraria compresa all'interno delle effemeridi aeronautiche (7 giorni su 7) per tutto il periodo di operatività della base e per tutta la durata contrattuale, nonché collegamenti radio terra/bordo/terra.

Presso detta base l'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire per tutta la durata del contratto:

- la disponibilità di attrezzature, ricambi e materiali di supporto necessari per fronteggiare le esigenze di manutenzione di linea programmata e le più ricorrenti avarie;
- la disponibilità di carburante, per il rifornimento degli elicotteri, di almeno 10.000 (diecimila) litri e il mantenimento di una scorta minima di almeno 2.000 (duemila) litri in regola con le disposizioni tecnico procedurali di prevenzione incendi di cui

al Decreto del Ministro dell'Interno 31/07/1934 e ss.mm.ii. e Decreto Ministro dell'Interno 15/06/2015;

b) **Numero 3 (tre) basi supplementari:** posizionate in località geograficamente centrali rispetto al baricentro dell'area omogenea di riferimento che permettano di raggiungere in un tempo massimo di 30 minuti di volo a velocità di crociera i punti estremi NORD/SUD/EST/OVEST delle aree medesime così individuate:


- Area omogenea OVEST;
- Area omogenea EST;
- Area omogenea NORD.

Ciascuna base operativa, che i concorrenti indicheranno in sede di presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- conforme, almeno, a quanto previsto dall'Art. 7 del Decreto Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n° 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" nonché dalla circolare ENAC – APT – 36 del 30/10/2013 "Avio – idro – elisuperfici: gestione e autorizzazione";
- attrezzata con idonee infrastrutture atte ad assicurare lo stationamento del personale e il regolare svolgimento del servizio (strutture di supporto operativo e logistico per il personale di condotta e di assistenza manutentiva di linea degli elicotteri);
- munita di impianti telefonici fisso, ovvero di telefono cellulare, postazione PEC con numero di riferimento dedicato, attivo e presidiato dal personale dell'Impresa aggiudicataria nella fascia oraria compresa all'interno delle effemeridi aeronautiche (7 giorni su 7) per tutto il periodo di operatività della base e per tutta la durata contrattuale, nonché collegamenti radio terra/bordo/terra;

Presso dette basi l'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire per tutta la durata del contratto:

- la disponibilità di attrezzature, ricambi e materiali di supporto necessari per fronteggiare le esigenze di manutenzione programmata e le più ricorrenti avarie;
- la disponibilità, in ogni momento dell'anno, di carburante per il rifornimento degli elicotteri attivati da Regione Lombardia, al fine di garantire il rifornimento nel punto più vicino allo scenario di impiego dei velivoli e rapido impiego degli stessi su eventi incendio che ne richiedono il ritorno in zona operazioni, di almeno 5.000 (cinquemila) litri e il mantenimento di una scorta minima di almeno 2.000 (duemila) litri in regola con le disposizioni tecnico procedurali di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 31/07/1934 e ss.mm.ii. e Decreto Ministro dell'Interno 15/06/2015;



2. Oltre alla base permanente e alle basi supplementari ubicate nelle aree indicate al precedente comma 1, lett. a) e b) l'impresa concorrente potrà proporre ulteriori basi aggiuntive, in disponibilità, ubicate nelle aree a maggior rischio di incendio boschivo del territorio regionale da utilizzare in caso di emergenze che si potranno verificare nell'area di riferimento.

Qualora particolari situazioni di emergenza richiedano una allocazione dei mezzi in aree diverse da quelle sopra indicate, le modalità ed i luoghi di schieramento verranno concordati dall'Amministrazione Regionale con l'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà attivare le tre basi supplementari di cui al comma 1, lett. b) nei casi previsti dall'art 10, commi 2 b), 4. e 5. nonché, al fine di essere utilizzate, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, dall'elicottero posizionato nella base permanente, compresa la possibilità di rifornimento di carburante.

Tutte le basi operative devono essere ubicate in aree "non ostili" e "non congestionate", in cui sia dimostrabile l'assenza pressoché permanente di nebbie o foschie o altri ostacoli morfologici che possano ostacolare il decollo degli elicotteri; non potranno comunque essere ubicate negli aeroporti lombardi ad intenso traffico civile.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a inserire nel Manuale delle Operazioni presentato all'ENAC le Basi Operative permanenti, supplementari e aggiuntive offerte, secondo la normativa in vigore e le disposizioni specifiche eventualmente previste dall'ENAC, e in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione trasmettere all'Amministrazione Regionale la predetta dichiarazione di rispondenza e la copia della

comunicazione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con le modifiche introdotte con l'inserimento della base.

ART. 6 – CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME DEGLI ELICOTTERI RICHIESTI

Premessa

Tutte le norme legislative, ed in particolare quelle aeronautiche, vengono citate solo a titolo meramente indicativo. Per tutte le voci relative a requisiti di tipo aeronautico, di sicurezza e di impiego, si deve intendere che l'Impresa (o il raggruppamento di Imprese) concorrente deve dimostrare la completa aderenza a tutte le normative nazionali e comunitarie applicabili, in vigore al momento della emanazione del bando o che divenissero applicabili entro la data di aggiudicazione. Oltre a questo l'Impresa (o il raggruppamento di Imprese) concorrente deve dichiarare espressamente che provvederà ad applicare tutte le normative che venissero emanate nel corso della validità del presente capitolato senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale. Quanto sopra vale, per quanto applicabile, anche alle imprese o raggruppamenti di imprese straniere partecipanti alla gara.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a mantenere in servizio, per tutta la durata del contratto, gli elicotteri da schierare nelle basi operative di cui all'Art. 5 comma 1, lett. a) e b), che dovranno avere caratteristiche operative, incluse le dotazioni di equipaggiamenti, configurazioni e prestazioni, non inferiori a quelle richieste nel presente "Allegato Tecnico". Le caratteristiche e prestazioni degli elicotteri offerti dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi documentabili:

- a) potenza del motore non inferiore a 600 Kw (Takeoff power);
- b) capacità di sollevamento al gancio baricentrico di almeno 1000 kg alla quota di mt.1.500, con temperatura I.S.A., con a bordo l'equipaggio e con pieno di carburante per autonomia al almeno 2 ore e 30 minuti di volo;
- c) possibilità di trasporto di almeno 4 passeggeri con merce ed attrezzatura propria per un peso di almeno 100 kg oltre al pilota e al tecnico di manutenzione;
- d) autonomia di volo almeno 2 ore e 30 minuti a velocità di crociera;
- e) velocità di crociera almeno 120 knots;
- f) dotazione di pattini di atterraggio per poter consentire lo stesso anche su terreni accidentati e sconnessi e pattini da neve;
- g) cestello laterale per il trasporto di materiali, attrezzature, funi e reti;
- h) apparati radio, sintonizzabili sulle frequenze aeronautiche TBT dedicate al servizio antincendio, come definito dalle vigenti direttive PROCIV nonché sulle frequenze regionali in uso per le attività antincendio boschivo elencate nella seguente tabella:

RETE PROVINCIALE – SUB PROVINCIALE	TONO SUBAUDIO	FREQUENZE	
		RX PONTE	TX PONTE
BERGAMO	114,8	168.91875	173.51875
VARESE	114,8	168.900	173.500
COMO	114,8	168.19375	172.79375
PAVIA	114,8	168.93125	173.53125
BRESCIA NORD	114,8	168.20625	172.80625
BRESCIA SUD	114,8	168.14375	172.74375
LECCO	114,8	168.9625	173.5625
SONDRIO EST	114,8	168.19375	172.79375
SONDRIO OVEST	114,8	168.93125	173.53125

Ogni elicottero dovrà essere predisposto per poter comunicare su frequenza radio regionale secondo il sistema TLC utilizzato dall'Amministrazione regionale. In caso di modifica della tecnologia in ambito TLC di Regione Lombardia l'impresa aggiudicataria dovrà prontamente installare la strumentazione, fornita da Regione in tecnologia DMR o Tetra, sugli elicotteri al fine di garantire le comunicazioni radio su frequenza regionale, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

- i) n° 2 benne pieghevoli tipo "Bambi Bucket" o equivalente per ciascun elicottero, ognuna di capacità non inferiore a 1000 litri, adatte al trasporto di acqua o di idonee miscele con liquidi estinguenti;
- j) sistema di alimentazione elettrica, approvato dall'Autorità Aeronautica competente, per l'apertura della benna pieghevole tipo "Bambi Bucket" o equivalente per l'effettuazione di spargimento sostanze;
- k) eventuale altra dotazione utile al miglioramento delle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento;
- l) attrezzatura per trasporto di materiale al gancio baricentrico, consistente nella seguente dotazione:
 - n. 1 corda elettrica di lunghezza pari ad almeno 20 metri;
 - n. 2 reti per il trasporto di materiali sfusi, di dimensione minima 4 x 4 metri, con carico ammissibile pari almeno alla capacità di carico del gancio baricentrico;
 - n. 8 fasce con asole alle estremità, con portata minima 2.000 Kg ciascuna e lunghezza minima 6 metri;
 - n. 2 sacconi tipo "Big Bag" caratterizzati da 4 cinghie di sollevamento, apertura superiore a caramella e bocchetta di scarico sul fondo con dimensioni 90 x 90 cm ed altezza 120 cm, con portata di 1.500 Kg;
 - n. 1 tiranti a quattro pendenti e quattro ganci terminali, con carico ammissibile pari almeno alla capacità di carico del gancio baricentrico;
 - n. 6 corde, di lunghezza pari ad almeno 15 metri, con carico ammissibile pari almeno alla capacità di carico del gancio baricentrico;
- m) dotazione di sistema GPS per uso aeronautico;
- n) dotazione di cuffie interfoniche per il numero di passeggeri consentito;
- o) sistema di geolocalizzazione, che consenta la trasmissione della posizione in tempo reale dell'aeromobile alle strutture indicate da Regione Lombardia. Il sistema deve consentire la visualizzazione, su piattaforma web dedicata, della posizione degli elicotteri su cartografia tecnica digitale di dettaglio, l'archiviazione dei dati di posizione e lo scarico dei dati per ulteriori elaborazioni. Regione Lombardia potrà acquisire le informazioni del sistema di geolocalizzazione sul Sistema Informativo Antincendio Boschivo in uso consentendo di visualizzare la posizione sempre aggiornata dei velivoli anche su quest'ultima piattaforma;
- p) dotazione di WSPS (Wire Strike Protection System) o analogo sistema tranciacavi esclusivamente per i velivoli posizionati presso la base permanente e le basi supplementari;
- q) gli elicotteri che espleteranno il servizio nella base permanente e nelle basi supplementari devono riportare in modo ben visibile su entrambi i fianchi e sul ventre lo stemma regionale e la dicitura REGIONE LOMBARDIA PROTEZIONE CIVILE. Sarà cura di Regione Lombardia fornire la versione del logo ufficiale da utilizzare.

Tutti gli elicotteri dovranno avere a bordo le chiavi di accesso agli impianti di erogazione carburante delle basi supplementari e permanente oltre che dei punti di rifornimento aggiuntivi di cui all'art. 9 presso i quali dovrà essere garantita la possibilità di rifornimento in ogni momento dell'anno.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi necessari a mantenere in piena efficienza il sistema di geolocalizzazione di cui all'art. 6 lettera o).

L'aggiudicatario dovrà assicurare il funzionamento della piattaforma web dedicata, 7 giorni su 7, nell'orario 06.00-22.00. Eventuali interruzioni o malfunzionamenti del servizio dovranno essere comunicati tempestivamente a Regione Lombardia, entro 1 ora dal verificarsi dell'evento, con l'indicazione del tempo necessario al ripristino completo che dovrà comunque avvenire entro 6 ore dal verificarsi dell'interruzione/malfunzionamento, anche qualora questa si verifichi in un giorno festivo.

ART. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE DI VOLO (PILOTI E TECNICI DI MANUTENZIONE)

Per ogni base operativa e comunque per gli elicotteri impiegati, dovrà essere presente giornalmente un equipaggio composto da 1 pilota e da 1 tecnico di manutenzione con i requisiti previsti dal presente articolo.

- 1) **PILOTI:** Per ognuna delle basi operative definite all'Art. 5 comma 1, lett. a) e b) deve essere disponibile almeno un pilota, per lo svolgimento del servizio richiesto dell'appalto, con le relative licenze ed abilitazioni in corso di validità e più precisamente:
 - a) possesso della Licenza di Pilota Commerciale (CPL-H), JAR-FCL 2 - Elicotteri emendamento 6, o titolo EASA equivalente in corso di validità; abilitazione sul tipo di elicottero offerto in corso di validità;
 - b) iscrizione all'albo professionale ENAC con la qualifica di pilota e in regola con i pagamenti delle relative quote annuali;
 - c) abilitazione al lavoro in montagna con elicottero;
 - d) attività di volo complessiva di almeno 1.000 (mille) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) su elicottero (*dichiarazione dell'interessato*);
 - e) esperienza minima di almeno 300 (trecento) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio; (*dichiarazione dell'interessato*);
 - f) con ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, al fine della corretta gestione delle attività di antincendio boschivo e protezione civile e delle attività operative richieste (*dichiarazione dell'interessato*);
 - g) essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni, che ne limitino l'attività attraverso la sospensione o la revoca della licenza, ove applicabile (*dichiarazione dell'interessato*);
 - h) tutte le abilitazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa aeronautica vigente (in corso di validità) per l'effettuazione delle operazioni oggetto del presente "Allegato Tecnico".
- 2) **TECNICI DI MANUTENZIONE:** Per ognuna delle basi operative definite all'Art. 5 comma 1, lett. a) e b) deve essere disponibile almeno un tecnico di assistenza di manutenzione di linea in possesso delle relative licenze ed abilitazioni in corso di validità e più precisamente:
 - a) in possesso di LMA, quale "CERTIFYING STAFF" CAT. B1.3 rilasciata ai sensi dell'Annesso III Part 66 al Regolamento EU 1321/2014 e ss.mm.ii – per le tipologie di elicotteri di cui all'Art. 6.
 - b) esperienza di almeno 1 (uno) anno in servizio presso l'Impresa concorrente o l'impresa di manutenzione, se differente dimostrata mediante *dichiarazione del tecnico interessato* che riporti la tipologia dell'attività e gli operatori in favore dei quali l'attività è stata prestata in precedenza;
 - c) ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (*dichiarazione dell'interessato*);

- d) essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni, che ne limitino l'attività attraverso la revoca o sospensioni della licenza (*dichiarazione dell'interessato*).

La certificazione di cui al punto a) potrà essere sostituita da equivalenti dichiarazioni rilasciate da altra Autorità Aeronautica competente di uno Stato Membro dell'Unione Europea in accordo ai contenuti del Regolamento Europeo EC 1321/2014 Annex III EASA Part 66 per poter svolgere attività manutentive con le competenze richieste.

L'Impresa concorrente deve presentare, in fase di offerta, un elenco del personale (piloti e tecnici di manutenzione) che intende assegnare al servizio, corredato dei "curricula vitae" e di evidenze ad attestare il possesso dei titoli e delle capacità professionali coerenti con i requisiti richiesti del presente "*Allegato Tecnico*" e ritenuti idonei all'espletamento del servizio.

L'elenco del personale da presentare in fase di offerta deve comprendere:

- almeno 9 piloti (8 titolari e 1 di riserva);
- almeno 6 tecnici di manutenzione (5 titolari e 1 di riserva).

Nel caso in cui si rendesse necessario integrare o sostituire uno o più piloti durante la vigenza contrattuale, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Regionale.

In ogni caso, la sostituzione dei piloti individuati in sede di offerta, sarà subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione Regionale dei requisiti professionali dei sostituti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 18, comma 7, lett. g).

Al fine di garantire la costante operatività dei mezzi l'Impresa aggiudicataria è tenuta a sostituire il personale (piloti e meccanici) in caso di superamento dei turni giornalieri di servizio stabiliti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario dovrà comunicare la turnazione programmata degli equipaggi, utilizzando esclusivamente il personale autorizzato indicato in sede di offerta di gara, con almeno due giorni consecutivi di anticipo rispetto alla data del loro impiego. E' derogata la tempistica prevista al presente punto solo in caso di necessità di sostituzione urgente di equipaggio, già schierato od in corso di schieramento, ed indisponibile per malattia, infortunio o motivi di forza maggiore. Considerata la durata quinquennale del contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente ogni modifica legata al personale utilizzato indicato in sede di gara.

ART. 8 – ASSISTENZA DI LINEA E MANUTENZIONE ELICOTTERI

Il servizio oggetto del presente "*Allegato Tecnico*" comprende, senza alcun onere per l'Amministrazione Regionale, anche le operazioni di assistenza di linea presso le basi operative di cui all'Art. 5 e di manutenzione ordinaria/straordinaria degli elicotteri offerti e delle attrezzature, dotazioni e materiali ad essi relativi, nonché lo schieramento di elicottero sostitutivo durante i rispettivi fermi tecnici.

Le operazioni saranno condotte nel rispetto dei programmi di manutenzione approvati dall'ENAC e/o dall'Autorità Aeronautica estera competente. Esse dovranno essere gestite dall'Impresa aggiudicataria stessa, se questa possiede i requisiti certificativi obbligatori richiesti, ovvero da ditta esterna con la quale è stato stipulato un contratto di manutenzione, di linea e di base, secondo i requisiti della parte M del Regolamento Europeo (EC) 2042-2003 annesso 1, con ditta/e di manutenzione approvate secondo

Regolamento Europeo (EC) 2042-2003 annesso II, parte 145 che opererà stabilmente per tutta la durata del servizio presso le basi offerte dall'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione Regionale potrà richiedere, in qualunque momento, di visionare l'eventuale contratto e il programma di manutenzione degli elicotteri, come ogni altro documento di pertinenza del servizio prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi.

ART. 9 – DISPONIBILITÀ PUNTI DI RIFORNIMENTO

L'aggiudicatario dovrà, al fine di rendere più efficaci gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, individuare e dichiarare all'Amministrazione regionale punti di rifornimento di carburante utilizzabili in ogni momento dell'anno, aggiuntivi rispetto a quelli previsti presso le basi permanente e supplementari, dislocati con numerosità pari o superiore a n. 1 per ogni area omogenea di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del presente Allegato tecnico. Tale soluzione è da ritenersi fondamentale al fine di garantire che l'approvvigionamento di carburante agli elicotteri sia eseguito sul luogo più vicino e accessibile a quello delle missioni in corso. Presso i punti di rifornimento del presente articolo dovrà essere garantita una quantità di carburante di almeno 5.000 (cinquemila) litri e il mantenimento di una scorta minima di almeno 2.000 (duemila) litri in regola con le disposizioni tecnico procedurali di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 31/07/1934 e ss.mm.ii. e Decreto Ministro dell'Interno 15/06/2015.

I costi diretti ed indiretti di approvvigionamento del carburante, con le modalità descritte nel presente articolo, sono da intendersi inclusi nel costo offerto e non comporteranno oneri aggiuntivi di alcun genere per l'Amministrazione Regionale.

ART. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Stima ore di volo

Sulla base delle rilevazioni statistiche sull'andamento degli incendi boschivi in Lombardia e dei dati sull'utilizzo degli elicotteri negli ultimi 5 (cinque) anni, la stima dell'utilizzo degli stessi è indicata in 600 ore di volo annuali indicativamente così suddivise:

- 516 ore per gli elicotteri schierati nella base permanente e nelle basi supplementari;
- 84ore per gli elicotteri aggiuntivi.

Per un totale complessivo pari a 3000 ore di volo nel quinquennio di durata del contratto, che potranno essere espletate complessivamente da tutti gli elicotteri di cui ai successivi comma 2, lett. a) e b) e comma 5, in base alle necessità territoriali. Ne consegue che le ore volate in aggiunta o in diminuzione rispetto alle 600/anno previste, andranno a compensazione con le annualità successive e comunque fino al raggiungimento della scadenza del contratto o delle 3000 ore di volo totali stimate per l'intera durata del contratto.

Le ore volate in attuazione di quanto previsto al successivo comma 5. "Ampliamenti dei periodi di attività degli elicotteri posizionati nelle basi supplementari" e comma 5. "Elicotteri aggiuntivi" concorrono alla determinazione delle 600 ore annue e delle 3000 ore nei 60 mesi di durata del contratto.

L'attività di volo degli elicotteri deve essere garantita anche qualora fossero esaurite le 600 ore di volo annue, o le 3000 ore di volo presunte nei 60 (sessanta) mesi, come meglio precisato al successivo comma 4.

2. Operatività degli elicotteri:

a) **Elicottero permanente:** Nel corso di ciascun anno di validità del contratto le attività richieste di cui all'Art. 3 sono svolte da n.1 (uno) elicottero collocato nella base di cui all'Art. 5, comma 1, lett. a. operativo tutti i giorni dell'anno.

b) **Elicotteri supplementari:**

b.1) l'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione n.3 (tre) elicotteri da schierare nelle basi supplementari di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b., per un numero di 120 giorni l'anno per la base a copertura dell'area omogenea OVEST, 120giorni per la copertura dell'area omogenea EST e 120 giorni l'anno per la copertura dell'area omogenea NORD, ricadenti, di norma, nel periodo ad "alto rischio" per gli incendi boschivi compreso dal 1° gennaio al 30 aprile. Nel periodo invernale la data di apertura di ciascuna base supplementare viene stabilito dalla struttura regionale competente e comunicato per via posta ordinaria e comunque sempre formalizzata a mezzo PEC con almeno 24 ore di anticipo all'Impresa aggiudicataria. Il periodo minimo di apertura garantito presso le basi sarà di 5 giorni consecutivi;

b.2) l'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione n.1 (uno) elicottero, ulteriore rispetto a quelli di cui al punto b.1), da schierare, su indicazione dell'Amministrazione regionale, presso una delle basi in quel momento operative di cui all'Art. 5, comma 1, per un numero di 120 giorni l'anno, ricadenti, di norma, nel periodo a potenziale "alto rischio" per gli incendi boschivi compreso dal 1° gennaio al 30 aprile. Nel periodo invernale la data di attivazione e messa a disposizione in pronta partenza dell'elicottero viene stabilito dalla struttura regionale competente e comunicato per via posta ordinaria e comunque sempre formalizzata a mezzo pec con almeno 24 ore di anticipo all'Impresa aggiudicataria. Il periodo minimo garantito di attività dell'elicottero sarà di 5 giorni consecutivi.

In caso di necessità gli elicotteri supplementari di cui all'art. 10 comma 2 lettera b1) e b2) potranno essere attivati (nell'ambito dei 120/120/120 giorni annui di utilizzo) anche nel periodo di "attenzione" estivo, compreso dal 1° luglio al 30 settembre. L'Impresa aggiudicataria in questo caso dovrà rendere disponibili ed operativi gli elicotteri entro 12 ore dalla formale richiesta comunicata per via posta ordinaria e comunque sempre formalizzata a mezzo pec. Nel periodo estivo il periodo minimo di apertura garantito delle basi sarà di 5 giorni consecutivi.

In caso di ritardo si applica la penale prevista all'Art. 18 comma 7, lett. h.

L'Amministrazione Regionale ha la facoltà di variare lo schieramento degli elicotteri sulle basi operative definite al precedente Art. 5, comma 1, lett. a) e b) in rapporto alle proprie particolari esigenze, senza che ciò comporti il pagamento di maggiori corrispettivi, indennità o risarcimenti, conteggiando come ore di volo quelle del trasferimento dalla base iniziale a quella richiesta e ritorno.

c) Schema operativo annuale tipo degli elicotteri

BASE	N° ELICOTTERI	PERIODI DI OPERATIVITÀ
Base permanente a copertura dell'interno territorio regionale	1	tutti i giorni dell'anno (12 mesi)
Base supplementare a copertura area omogenea OVEST	1	120 giorni da definirsi nei periodi: - 01 gennaio - 30 aprile - 01 luglio - 30 settembre
Base supplementare a copertura area omogenea EST	1	120 giorni da definirsi nei periodi:

		- 01 gennaio - 30 aprile - 01 luglio - 30 settembre
Base supplementare a copertura area omogenea NORD	1	120 giorni da definirsi nei periodi: - 01 gennaio - 30 aprile - 01 luglio - 30 settembre
Presso una delle basi di cui all'Art. 5, comma 1 da individuare, a cura dell'Amministrazione regionale.	1	120 giorni da definirsi nei periodi: - 01 gennaio - 30 aprile 01 luglio - 30 settembre

d) Schieramento annuale tipo degli elicotteri:

BASE	MESI												N° mesi TOT.	N° giorni TOT.
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
Base permanente a copertura dell'interno territorio regionale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	365
Base supplementare a copertura area omogenea OVEST	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)				4	120
Base supplementare a copertura area omogenea EST	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)				4	120
Base supplementare a copertura area omogenea NORD	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)				4	120
Presso una delle basi di cui all'Art. 5, comma 1 da individuare, a cura dell'Amministrazione regionale.	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)				4	120
TOTALE													28	845

3. Operatività equipaggio:

L'equipaggio delle basi permanente e supplementari operative deve essere:

- reperibile a partire da 30 minuti prima delle effemeridi mattutine e fino alle ore 22:00;
- operativo in base nella fascia oraria compresa all'interno delle effemeridi aeronautiche;

4. Operatività basi:

- le basi, permanente e supplementari operative, devono essere sempre operative nella fascia oraria compresa all'interno delle effemeridi aeronautiche;
- l'attivazione dell'elicottero all'interno della suddetta fascia oraria è soggetta ai tempi previsti dall'Art. 11 comma 1.

5. Ampliamenti dei periodi di attività degli elicotteri posizionati nelle basi supplementari.

L'Amministrazione Regionale in base alle esigenze contingenti può richiedere un ampliamento del periodo previsto per l'impiego degli elicotteri supplementari di cui al comma 2, lett. b) come di seguito indicato:

- a) giornate aggiuntive da inserire alla fine del periodo previsto al comma 2, lett. b) La richiesta di ampliamento sarà comunicata dall'Amministrazione regionale all'Impresa aggiudicataria con almeno 1 giorno in anticipo.
- b) allo scopo di far fronte a situazioni di particolare emergenza nel periodo di "attenzione" estivo l'Amministrazione Regionale, può chiedere l'attivazione degli elicotteri supplementari per un periodo minimo di giorni 5. L'Impresa aggiudicataria dovrà rendere disponibili ed operativi gli elicotteri entro 24 ore dalla formale richiesta. In caso di ritardo si applica la penale prevista all'Art. 18 comma 7, lett. h.

Qualora si rendessero necessari ampliamenti dei periodi di attività degli elicotteri posizionati nelle basi supplementari l'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire il servizio per il periodo richiesto alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo offerto in sede di gara.

6. Elicotteri aggiuntivi.

Allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni di particolare emergenza l'Amministrazione Regionale, potrà chiedere all'Impresa aggiudicataria fino a n.3 (tre) elicotteri (elicotteri aggiuntivi) oltre a quelli previsti secondo l'articolazione di cui al comma 2 lett. a) e b) aventi le caratteristiche tecniche previste all'Art. 6.

Previa formale richiesta da parte dell'Amministrazione Regionale l'Impresa aggiudicataria dovrà rendere operativi sul luogo dell'evento i tre elicotteri aggiuntivi nel rispetto dei tempi di seguito indicati a partire dalla formale richiesta:

- a) 1° elicottero entro 90 minuti;
- b) 2° elicottero entro 120 minuti;
- c) 3° elicottero entro 150 minuti;

Il decollo degli elicotteri dovrà avvenire nei tempi necessari e nel rispetto delle procedure di controllo pre-volo e avviamento motore, riportate nel pertinente Manuale di Volo e, in ogni caso, non dovrà superare, dal ricevimento dell'ordine di decollo rispettivamente per il 1°, 2° e 3° elicottero i 60 (sessanta), 90 (novanta), 120 (centoventi) minuti.

In caso di ritardo si applica la penale prevista all'Art. 18 comma 7, lett. a.

1. L'Impresa aggiudicataria garantisce la sostituzione degli elicotteri nei casi e con le modalità previste all'Art. 12.

7. Piloti e tecnici di manutenzione

L'Impresa aggiudicataria mantiene la disponibilità di piloti e tecnici di manutenzione, aventi i requisiti di cui all'Art. 7, necessari a garantire il servizio presso ciascuna base la cui operatività è definita al precedente comma 2., lett. c).

L'Amministrazione Regionale può chiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione dei piloti:

- quando valuta che gli stessi non siano confacenti alle esigenze operative;
- quando, procedendo ai sensi dell'Art. 12, comma 1, accerta la non sussistenza delle avverse condizioni meteorologiche ostative al decollo dichiarate dai piloti.

Entro 24 ore dalla formale richiesta l'Impresa aggiudicataria provvede alla sostituzione dei piloti con altro personale rispondente alle caratteristiche specificate all'Art. 7, comma 1. In

caso di mancata sostituzione entro il termine delle 24 ore si applica la penale prevista all'Art. 18 comma 7, lett. g) comunicando per iscritto le motivazioni del provvedimento.

L'Amministrazione regionale potrà chiedere all'impresa aggiudicataria di far partecipare i propri equipaggi a un numero massimo/anno pari a 5 di corsi di aggiornamento, formazione o momenti di confronto riguardanti il Sistema AIB regionale o il Piano AIB regionale.

8. Tipologia di ordini operativi

Gli ordini operativi che potranno essere impartiti agli elicotteri sono:

- a) ordine di **decollo immediato**, che deve avvenire entro 15 minuti dalla chiamata nella fascia oraria compresa all'interno delle effemeridi aeronautiche;
- b) ordine di **decollo ad ora prestabilita** (missione programmata), che deve avvenire nel rispetto dei tempi indicati nella disposizione;
- c) ordine di **preallarme** dell'elicottero per un eventuale successivo decollo; in tal caso l'equipaggio deve effettuare tutte le operazioni preliminari al volo ed essere pronto a decollare entro 10 minuti da quando riceve l'ordine di decollo;

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE AL DECOLLO – DICHIARAZIONE E REGISTRAZIONE DELLO STATO DI OPERATIVITA'

1. Autorizzazione al decollo

Il decollo degli elicotteri dovrà avvenire nei tempi necessari e nel rispetto delle procedure di controllo pre-volo e avviamento motore, riportate nel pertinente Manuale di Volo e, in ogni caso, non dovrà superare, dal ricevimento dell'ordine di decollo:

- i 15 (quindici) minuti, per gli elicotteri di cui all'Art. 10, comma 2, lett. a) e b);
- i 10 minuti dalla ricezione dell'ordine di decollo immediato in caso di precedente ordine di preallarme come previsto dall'art. 10 comma 8 lett. c);
- i 60 (sessanta), 90 (novanta), 120 (centoventi) minuti per gli elicotteri di cui all'Art. 10 comma 5.

Decorso tale periodo, verranno applicate le penali di cui al successivo Art. 18 comma 7, lett. a)

L'ordine di decollo degli elicotteri:

- verrà disposto dalla S.O.R. o da altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno);
- potrà essere disposto anche telefonicamente, per garantire l'operatività del servizio in caso di emergenza, incendi boschivi o interventi di Protezione civile. In tal caso entro le 48 ore successive la richiesta verrà formalizzata.

Nell'autorizzazione al decollo dovrà essere indicata l'attività da svolgere, il tipo di attrezzatura occorrente (es. benna pieghevole, funi, reti ecc.) e specificato il luogo dell'intervento e l'eventuale itinerario della missione.

Sarà obbligo dell'Impresa aggiudicataria annotare su apposito modello "scheda missione", concordata con l'Amministrazione Regionale, di cui al successivo Art. 14 comma 2, i dati essenziali dell'intervento (es. orario dell'ordine di decollo, nominativo di chi ha autorizzato la missione, ecc.) nonché tutte le comunicazioni telefoniche riguardanti la missione in atto.

Il pilota deve comunicare tempestivamente l'avvenuto decollo alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno) nonché la fine dell'attività di volo. I dati relativi a giorno, ora e tipologia di missione operativa, sono annotati da parte della S.O.R. o di altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno)

2. Dichiarazione e registrazione dello stato di operatività

Il pilota ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Operativo del Servizio lo stato di "fuori servizio" dell'elicottero ogni qualvolta verifichi che esistono condizioni o situazioni che non ne consentono l'impiego, in sicurezza, per lo svolgimento della normale attività di volo.

Poiché lo stato di operatività ha rilevanza notevole nella determinazione dei compensi da attribuire all'Impresa aggiudicataria, i piloti devono aggiornare tempestivamente le mutate condizioni che rendono l'elicottero operativo o non operativo.

Il pilota ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno) le variazioni dello stato di operatività per condizioni di "fuori servizio".

La comunicazione del pilota deve essere motivata dalla causa che ha generato la variazione dello stato di operatività ricorrendo alle dizioni di "fuori servizio" di seguito indicate:

- **Fuori servizio meteo:** quando le condizioni meteorologiche presenti sulla base non consentono il decollo;
- **Fuori servizio tecnico:** quando l'indisponibilità dell'elicottero sia causata da avarie meccaniche, controlli manutentivi, ecc.;
- **Fuori servizio organizzativo:** in tutti i casi nei quali l'elicottero non possa essere attivato a causa di indisponibilità del personale.

ART. 12 – MANCATO DECOLLO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Avverse condizioni meteorologiche, tali da non consentire il volo.

Le avverse condizioni meteo, accertate dal Pilota sono comunicate, via telefono, alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. C.O.R. di Curno);

in caso di meteo avverso, accertato dal pilota e comunicato alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. C.O.R. di Curno), l'elicottero resta a terra fino al permanere delle suddette avverse condizioni senza alcuna conseguenza per il Contraente; la S.O.R. o altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno) verifica quanto affermato dal Pilota tramite accertamenti presso le Strutture prossime alle basi operative e/o presso il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia.

2. Fermo elicottero a causa dell'applicazione di disposizioni cogenti da parte dell'Autorità aeronautica.

Qualsiasi fermo elicottero a causa dell'applicazione di disposizioni cogenti da parte dell'Autorità aeronautica è tempestivamente segnalato via PEC/e-mail alla S.O.R. o altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno).

La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle penali previste all'Art. 18 comma 7, lett. e) Entro 6 ore dall'invio della e-mail l'Impresa aggiudicataria garantisce il servizio, anche ricorrendo alla sostituzione dell'elicottero con un altro avente le medesime caratteristiche. Se dopo le 6 ore nessun elicottero risulta ancora disponibile ed operativo, si applicano le penali previste dall'Art. 18 comma 7, lett. b)

3. Scioperi del personale per decisioni a livello nazionale.

Gli scioperi del personale sono tempestivamente comunicati via PEC - e-mail alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno) a prescindere dalla telefonata di attivazione. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle penali previste all'Art. 18 comma 7, lett. e)

4. Avaria dell'elicottero.

Qualsiasi avaria tecnica che non rende utilizzabile l'elicottero è tempestivamente segnalata via e-mail alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno). La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle penali previste all'Art. 18 comma 7, lett. e).

Entro 6 ore dalla PEC/e-mail l'Impresa aggiudicataria garantisce il servizio, anche ricorrendo alla sostituzione dell'elicottero in avaria con un altro elicottero avente le medesime caratteristiche.

Se dopo le 6 ore nessun elicottero risulta ancora disponibile ed operativo, si applicano le penali previste dall'Art. 18 comma 7, lett. b)

ART. 13 – MANCATO DECOLLO PER CAUSE NON DI FORZA MAGGIORE

1. In assenza di avverse condizioni meteorologiche, come definite all'Art. 12 comma 1, o di mancata comunicazione via PEC/e-mail alla S.O.R. o ad altro Organismo opportunamente designato (es. COR di Curno) di una delle cause di forza maggiore definite all'Art. 12, il mancato decollo dell'elicottero, entro i tempi di attivazione operativa previsti dall'Art. 11 viene considerato come mancato decollo per cause non di forza maggiore e si applicano le penali previste dall'Art. 18 comma 7, lett. b)
2. È considerato mancato decollo per cause non di forza maggiore anche il caso in cui il recapito telefonico di cui all'Art. 4 comma 1 sia inattivo o non raggiungibile. In tal caso le chiamate saranno ripetute per 15' trascorsi i quali infruttuosamente, si applicano le penali previste all'Art. 18, comma 7, lett. f) a meno che non sia dimostrato un disservizio sulla rete telefonica dovuto a cause indipendenti dall'Impresa aggiudicataria.
3. Sono considerate cause non di forza maggiore:
 - a) le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli elicotteri.
 - b) il raggiungimento del limite giornaliero dell'attività di volo per il pilota stabilito dalle vigenti normative in materia, in quanto la sostituzione del pilota per tale evenienza si intende a carico dell'Impresa aggiudicataria.
 - c) Qualunque altra causa che non sia riconducibile a quelle descritte nel precedente Art. 12.

ART. 14 – RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE

Per ogni intervento aereo richiesto il Comandante dell'aeromobile dovrà compilare ed inviare alla SOR o alla competente Struttura dell'Amministrazione regionale indicata, a fine missione, un "rapporto giornaliero di volo" e una "scheda missione, contraddistinti ambedue da un numero progressivo, che devono contenere le seguenti indicazioni:

1. **Rapporto Giornaliero di volo**, a mezzo posta elettronica, dovrà contenere il riepilogo degli interventi svolti da ciascuno degli elicotteri di cui all'Art. 10, con l'indicazione di:
 - estremi indicativi dell'Impresa;
 - numero progressivo del rapporto di volo;
 - luogo e data;
 - base operativa;
 - nome pilota e tecnico;
 - tipo e marca dell'elicottero;
 - luogo d'intervento (Provincia – Comune – Località);
 - tipologia della missione (antincendio, Protezione civile, manutenzioni reti radio, sopralluoghi, ecc.);
 - orari di inizio e fine missione;
 - tempo di volo riferito alla missione;
 - totale giornaliero e progressivo delle ore di volo distinte per antincendio ed altre attività di protezione civile, secondo la codifica che sarà trasmessa dall'Amministrazione Regionale;
 - breve descrizione delle attività;
 - annotazione personale trasportato (escluso personale impegnato in attività AIB).

Tale rapporto dovrà essere inviato anche in caso di inattività, con l'indicazione di "nessun

intervento effettuato".

2. **Scheda missione** - in occasione di ciascun intervento aereo, dovrà essere compilata una apposita scheda, concordata con l'Amministrazione Regionale, indicante:

- estremi indicativi dell'Impresa;
- numero progressivo della scheda missione;
- luogo e data;
- tipo e marca dell'elicottero;
- base operativa;
- nome e cognome del pilota;
- nome e cognome tecnico;
- tipologia di missione (antincendio, Protezione civile, manutenzioni reti radio, sopralluoghi, ecc.);
- ora di inizio e termine della missione;
- tempo di volo riferito alla missione;
- orario della richiesta di intervento;
- soggetto richiedente l'intervento;
- località dell'intervento;
- eventuali annotazioni circa lo svolgimento della missione.

Ai fini della fatturazione e del relativo pagamento, il tempo effettivo di volo degli elicotteri sarà calcolato dal momento dell'accensione del motore/i e si concluderà con lo spegnimento dello stesso come risultante dal Quaderno Tecnico di Bordo (QTB). E' facoltà dell'Amministrazione regionale richiedere all'impresa aggiudicataria la trasmissione del QTB.

ART. 15 – ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONTRAENTE

Sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, e pertanto compresi nell'importo di aggiudicazione, i seguenti oneri ed incombenze:

a. Obblighi verso il personale dipendente:

L'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative alle assicurazioni obbligatorie del personale dipendente e dovrà adottare ogni provvedimento e cautela atti a garantire l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, al rispetto dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo del proprio personale, in applicazione della normativa in vigore.

Al fine di garantire la continuità del servizio dovrà essere previsto l'avvicendamento del personale che abbia raggiunto i limiti di impiego normativo e/o contrattuali, nel rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio di cui al precedente Art. 10.

L'Amministrazione Regionale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, tempi e modalità di impiego, ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Tra Amministrazione Regionale e l'Impresa aggiudicataria esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente appalto. E' escluso qualunque rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione tra l'Amministrazione Regionale ed i dipendenti/collaboratori dell'Impresa aggiudicataria, i quali risponderanno del proprio operato solo dell'Impresa aggiudicataria stessa.

Si specifica che i "luoghi di lavoro" (ovvero le basi operative) non sono nella giuridica disponibilità dell'Amministrazione Regionale; pertanto, come definito all'art. 26 commi 3 e 3-ter, del D. Lgs. 81/2008 l'appalto non è soggetto alla elaborazione del DUVRI.

L'impresa aggiudicataria, responsabile delle basi operative, prima dell'inizio dell'esecuzione, fornisce all'Amministrazione regionale l'informazione sui rischi specifici

connessi con il servizio oggetto dell'appalto, da consegnare al personale regionale che dovesse utilizzare il servizio.

Il Manuale delle Operazioni dell'Impresa aggiudicataria dovrà riportare un dettagliato "Man Power Plan", tale da garantire la turnazione regolare del personale tecnico-operativo, in osservanza delle norme contrattuali vigenti.

I piloti dovranno operare nel rispetto dei limiti del tempo di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo nel rispetto del D. Lgs n. 185/2005 – Attuazione della Direttiva 2000/79/CE, del Regolamento (UE) 965/2012 e dal Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012", come applicabile al tipo di attività.

Sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. L' Impresa aggiudicataria provvederà ad affiggere nelle basi operative permanente e supplementari, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi. Copia di tali norme deve essere consegnata all'Amministrazione Regionale.

L' Impresa aggiudicataria sarà responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Gli obblighi dell'Impresa aggiudicataria di cui al presente articolo comprendono anche l'impiego di eventuali mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi, offerti in sede di gara, che dovessero essere richiesti dall' Amministrazione Regionale per lo svolgimento delle proprie attività.

- b. Retribuzione, vitto, alloggio, ed ogni altra spesa ricorrente e non ricorrente del proprio personale nella località più vicina alla base operativa, nonché il trasporto del personale stesso sino alle basi operative.
- c. Carburante, lubrificante, parti di consumo o parti di ricambio necessari per assicurare il servizio oggetto del presente "Allegato Tecnico".
- d. Manutenzione ed ispezioni obbligatorie degli elicotteri: le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere condotte nel rispetto dei programmi di manutenzione approvati dall'Autorità Aeronautica competente, secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione Regionale può richiedere in qualunque momento di visionare i documenti relativi alla manutenzione degli elicotteri, come ogni altro documento di pertinenza del servizio in oggetto.

- e. Qualsiasi altre spese inerenti il ricovero e il posizionamento dell'elicottero nelle basi operative di cui all'Art. 5, ivi comprese le eventuali tasse aeroportuali;
- f. ogni altro necessario permesso di volo ed autorizzazione di esercizio al fine di assicurare il servizio oggetto del presente "Allegato Tecnico".

ART. 16 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

Si impegna, altresì,

- ad utilizzare, per l'esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del *Contratto*. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Impresa aggiudicataria di cui all'articolo 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di subappalto;
- ad accettare che i Servizi oggetto del presente appalto devono essere erogati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti dalle leggi nazionali ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- in qualità di datore di lavoro, deve, a suo totale carico e spese, attenersi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Piloti di Elicottero in vigore e alle successive revisioni e corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità da questo previste, rispettando i presupposti relativi alle assicurazioni sociali di legge. Il CCNL va applicato anche ai dipendenti di Ditte non nazionali, integralmente per la parte normativa e per la parte economica salvo condizioni di miglior favore.
- qualora sia anche titolare della manutenzione, deve altresì garantire lo stesso rispetto dei contratti e obblighi di legge per il proprio personale non prettamente di condotta.
- a garantire che la Ditta fornitrice dei servizi di manutenzione, se terza, rispetti gli obblighi contrattuali e di legge del proprio personale.
- per il fatto stesso di aver partecipato alla gara, ad esibire, su richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro o a qualsivoglia altro Ufficio o Istituzione che risulti competente in merito.
- in caso di astensione parziale o totale dal lavoro del personale dipendente, mettere in atto tutte quelle misure rivolte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, adeguandosi, peraltro, agli accordi della Commissione di Garanzia in merito agli scioperi.

ART. 17 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONTRAENTE

Il servizio di lavoro aereo di cui al presente appalto è reso dall'Impresa aggiudicataria nella piena osservanza delle norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

L'Impresa aggiudicataria, nello svolgimento del presente servizio di lavoro aereo:

- impiega un elenco di mezzi e personale (elicotteri, piloti e tecnici di manutenzione) dichiarati in fase di aggiudicazione e si impegna a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni non appena queste si verifichino trasmettendo all'Amministrazione regionale la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dal presente "*Allegato Tecnico*".

Tali modifiche/integrazioni al personale dipendente si ritengono applicabili solo nei casi di assenza dal servizio, temporanea o definitiva, del personale dichiarato in fase di aggiudicazione, per documentati casi di forza maggiore (congedo, malattia, infortunio, inidoneità dichiarata dall'Autorità preposta, interruzione del rapporto di lavoro, ecc.), oppure in situazioni di emergenza particolarmente grave, quando il personale tale ha raggiunto i limiti di servizio previsti dai contratti collettivi di lavoro ed è indispensabile dare continuità agli interventi di antincendio boschivo e protezione

civile. Resta inteso che il personale subentrante deve possedere i requisiti minimi di cui al precedente Art. 7;

- si impegna ad essere costantemente munito di ogni autorizzazione, nulla osta o permesso necessario alla legittima effettuazione dei voli su ogni parte del territorio regionale, compresi i permessi il sorvolo delle zone soggette a particolare regolamentazione sulle quali venga richiesto l'intervento;
- è la sola responsabile del rispetto di tutte le norme di riferimento, e deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività di lavoro aereo ad essa affidato con il presente appalto;
- si avvale di personale esperto e qualificato nella condotta di elicotteri, oltre che nelle attività di supporto a terra, con piena e completa cognizione delle leggi e regolamenti circa la navigazione e circolazione aerea, nonché delle altre norme riguardanti il servizio richiesto;
- cura l'aggiornamento e l'addestramento del proprio personale destinato allo svolgimento del presente servizio, anche in funzione delle tipologie di impiego necessarie per gli interventi previsti nel presente "Allegato Tecnico";
- è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative alle assicurazioni obbligatorie del personale dipendente e adotta tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortuni in vigore;
- è tenuta al rispetto dei limiti dell'orario di servizio del proprio personale, in applicazione della normativa in vigore. Al fine di garantire la continuità del servizio l'Impresa aggiudicataria prevede l'avvicendamento del personale che abbia raggiunto i limiti di impiego normativo e/o contrattuali, nel rispetto delle condizioni e modalità di attivazione di cui al precedente Art. 10.

L'Amministrazione regionale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, tempi e modalità di impiego, ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

ART. 18 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 1) Ai fini della contestazione delle penali per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa aggiudicataria esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite dal "Allegato Tecnico". In tal caso l'Amministrazione Regionale applicherà all'Impresa aggiudicataria le penali sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 2) Constatato l'inadempimento e/o ritardo, l'Amministrazione Regionale comunicherà all'Impresa aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Regionale a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate all'Impresa aggiudicataria le penali come sopra indicate.
- 3) L'Amministrazione Regionale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle

eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

- 4) L'Amministrazione Regionale potrà applicare all'Impresa aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 5) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel *Contratto* non esonera in nessun caso l'Impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6) In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per l'Amministrazione Regionale il risarcimento del maggior danno.
- 7) L'Amministrazione Regionale, per il tramite del RUP e/o il DEC, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle relative penali nei seguenti casi:
 - a) per ogni minuto di ritardo dopo i primi 15 (quindici) minuti successivi all'ordine di decollo per gli elicotteri di cui all'Art. 10, comma 2 lett. a) e b) e dopo i primi 60, 90, 120 minuti successivi all'ordine di decollo per gli elicotteri di cui all'Art.10 comma 5, del presente "*Allegato Tecnico*", per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria, verrà applicata una penale pari al doppio del costo al minuto offerto in sede di gara;
 - b) mancato decollo per cause non di forza maggiore di cui all'Art. 13 comma 1., si applica una penale pari al costo di 5,00 (cinque) €, calcolato sull'importo di aggiudicazione, per ogni minuto di ritardo oltre 10' rispetto ai tempi previsti dall'Art. 11, comma 1.
 - c) qualora, in caso di necessità, non sia disponibile il mezzo di supporto di cui all'Art. 9 del "*Allegato Tecnico*" verrà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento) per ogni mancato intervento;
 - d) qualora risulti che l'Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato, anche parzialmente, agli obblighi di cui al precedente Art. 17, l'Amministrazione Regionale ha facoltà unilaterale ed insindacabile di operare una trattenuta a titolo cautelativo sui corrispettivi dovuti all'Impresa aggiudicataria sino alla concorrenza del 20% del costo fisso mensile degli elicotteri e ciò sino a quando non si è verificata e accertata l'avvenuta regolarizzazione.
 - e) in caso di mancato invio della e-mail/PEC nei casi specificati all'art 12, commi 2., 3. e 4, si applica una penale pari a € 500,00.= (cinquecento/00.=).
 - f) in caso di non reperibilità dell'equipaggio di cui all'Art. 13 comma 2. si applica una penale pari a € 1.000,00.= (mille/00.=).
 - g) in caso in cui non venga sostituito il pilota, entro 24 ore dalla formale richiesta di cui all'Art. 10 comma 6., si applica una penale pari a € 500,00.= (cinquecento/00.=).
 - h) in caso in cui non vengano resi disponibili ed operativi gli elicotteri supplementari di cui all'Art. 10, comma 2. b) entro 12 ore dalla formale richiesta o gli elicotteri aggiuntivi di cui all'Art. 10, comma 5., entro 1,5 – 2 - 3 ore dalla formale richiesta, si applica una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
 - i) Le penali sono immediatamente eseguibili dall'Amministrazione Regionale su comunicazione scritta alla S.O.R. o di altro Organismo opportunamente designato (es. C.O.R. di Curno); così determinate sono dedotte dal primo corrispettivo in pagamento.
 - j) In tutti i casi in cui l'Impresa aggiudicataria non rispetti le condizioni del presente capitolato o comunque non effettui l'esecuzione del servizio o parte di esso, l'Amministrazione Regionale, senza alcun obbligo di comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere nei modi e nei termini ritenuti opportuni, con addebito delle maggiori spese a carico dell'Impresa aggiudicataria, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni e salva anche la risoluzione per inadempimento.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione Regionale non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Impresa aggiudicataria stessa, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione Regionale. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione Regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Impresa aggiudicataria al RUP/DEC via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'Art. 107, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile dei mancati interventi dipendenti dalle seguenti cause di forza maggiore:

- disposizioni di divieto di sorvolo da parte delle autorità civili e militari;
- condizioni meteorologiche avverse, che pregiudichino la sicurezza del volo.

Non sono da ritenersi comprese fra le cause di forza maggiore:

- le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli elicotteri;
- il superamento del limite giornaliero dell'attività di volo per pilota consentito dalle vigenti normative in materia;
- l'eventuale sostituzione del pilota o dell'elicottero.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula del Contratto, l'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente prodotti a persone, animali, vegetali e cose sia di proprietà regionale che di terzi, cagionati dall'esecuzione del servizio descritto nel presente Allegato tecnico, anche se eseguito da parte di terzi.

L'Amministrazione Regionale si intende pertanto sollevata da ogni responsabilità per danni causati dall'Impresa aggiudicataria in dipendenza dell'effettuazione del servizio aereo in oggetto.

Anche a tal fine, per la formalizzazione del Contratto è richiesto in capo all'Impresa aggiudicataria il possesso di una adeguata copertura assicurativa, da stipulare con idonea compagnia assicuratrice in conformità al Regolamento CE 785/04 ed a proprie spese, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita in modo continuativo sino alla scadenza del Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Per ogni elicottero che sarà utilizzato nell'espletamento del servizio di lavoro aereo oggetto del presente appalto, dovranno essere garantite, per tutta la durata dell'appalto medesimo, le seguenti coperture assicurative con almeno i seguenti massimali:

1. **Responsabilità Civile dell'aeromobile**, per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, inclusa l'Amministrazione Regionale, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al servizio prestato, per un massimale complessivo non inferiore ad €

20.000.000,00 (ventimilioni/00) con sotto limite RCV per posto passeggero di € 3.000.000,00 (tremilioni/00);

2. **Infortuni Passeggeri**, per gli infortuni occorsi ai passeggeri trasportati in occasione delle attività oggetto del presente appalto, aventi come conseguenza diretta la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea per le seguenti somme:
 - Caso morte € 1.000.000,00 (un milione/00);
 - Caso invalidità permanente € 1.000.000,00 (un milione/00);
 - Caso inabilità temporanea € 100,00 (cento/00) al giorno;
 - Per rimborso di spese mediche € 200.000,00
3. Per danni a merci e carichi trasportati:
 - Per carichi trasportati € 50.000,00.
4. Responsabilità Civile verso Terzi/Prestatori d'opera, per ogni e qualsiasi altra attività correlata/complementare/sussidiaria/accessoria all'attività principale oggetto del presente appalto e non attinente il servizio elicotteristico, per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, inclusa l'Amministrazione Regionale, in conseguenza di un sinistro verificatosi per l'attività espletata per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone.

Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria trasmettere all'Amministrazione Regionale:

- a. entro la data di stipula del contratto d'appalto ovvero, in caso di anticipazione del servizio, prima dell'avvio del servizio stesso, copia dei certificati di assicurazione;
- b. prima dell'inizio delle attività, specifica dichiarazione rilasciata dalla compagnia assicurativa attestante l'operatività delle garanzie ed il rispetto delle condizioni e massimali previste dal presente CSO, fermo restando l'obbligo, in seguito a specifica richiesta dell'Amministrazione Regionale, di trasmettere copia conforme all'originale delle polizze assicurative sottoscritte. La mancata trasmissione della specifica dichiarazione costituisce motivo di risoluzione anticipata del contratto.

Tutte le coperture assicurative dovranno avere durata pari a quella del contratto, incluse eventuali proroghe.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente "Allegato Tecnico", si fa rinvio alla normativa regionale, statale e comunitaria vigente in materia, nonché alle apposite linee guida ANAC in vigore.